



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 233 DEL 24 gennaio 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, e dal dott. Franco Corbo, Componente Supplente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Antidoping avv. Giacomo Aiello, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 24 gennaio 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 20

DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING

a carico:

sig. Jakob **STAM** – calciatore Soc. **S.S. Lazio**

Il deferimento

Con nota del 21 dicembre 2001, il Segretario Generale della F.I.G.C. trasmetteva a questa Commissione gli atti relativi al deferimento - ex art. 13, n. 1, lett. b) del Regolamento dell'Attività Antidoping del calciatore Jakob Stam - tesserato per la Soc. S.S. Lazio, disposto dall'Ufficio di Procura Antidoping - del C.O.N.I. con provvedimento del 14 novembre 2001.

Nel provvedimento si precisava che il calciatore era risultato positivo per metaboliti del nandrolone (NA norandrosterone e NE noreticolanone) in esito al controllo disposto dalla F.I.G.C. in occasione della gara del Campionato di Serie A Tim Lazio-Atalanta disputata in Roma il giorno 13 ottobre 2001; che le analisi di revisione avevano confermato il dato risultante dalle prime analisi, superiore alla soglia-limite prevista dal C.I.O.; che, nel corso del procedimento, era stato interrogato il calciatore, il quale aveva dichiarato di non aver mai assunto sostanze vietate, riservandosi di produrre in sede dibattimentale una documentazione scientifica utile per una corretta valutazione del caso; che erano state assunte altresì le dichiarazioni dei dott. Campi e Affinito, medici della Società di appartenenza, nonché del dott. Staal, medico della nazionale olandese.

L'Ufficio di Procura Antidoping richiedeva quindi che nei confronti del calciatore, già sospeso in via cautelare dal 17 novembre 2001, venisse disposta la sospensione dall'attività agonistica per mesi dieci, l'applicazione della sanzione pecuniaria di lire 200.000.000, con l'ulteriore comminatoria di sei mesi di controlli antidoping a sorpresa, a decorrere dalla conclusione della squalifica.

La memoria difensiva

Nei termini di rito, il deferito, tramite il proprio difensore, depositava una memoria, integrata dalle relazioni del prof. Moretti e del dott. Lodi, nella quale si sostiene che il caso in esame doveva essere valutato nell'ambito del più vasto problema determinato dalla presenza sul mercato di una vasta gamma di integratori alimentari contaminati, fonte di un'allarmante situazione di incertezza, scientificamente documentata. Esclusa ogni responsabilità del calciatore, sia pure a titolo di negligenza, si richiede, in via principale, il proscioglimento del deferito e, in via subordinata, l'applicazione di una pena minima.

Il dibattimento

All'odierna riunione, è comparso il dr. Luca Amato della Procura Antidoping del C.O.N.I. il quale – richiamandosi a quanto esposto nel provvedimento di deferimento - ha concluso chiedendo la dichiarazione di responsabilità dello Stam e, modificando l'originaria richiesta sanzionatoria, la condanna alla sanzione della sospensione di 8 mesi dall'attività agonistica e della ammenda di 103.000,00 Euro, con la previsione contestuale di test a sorpresa per la durata di sei mesi a decorrere dal termine della squalifica.

E' comparso altresì il calciatore Stam, assistito dai propri difensori avv. Longo e avv. Kabalt, i quali, dopo aver depositato ulteriori documenti, hanno ampiamente illustrato e confermato le eccezioni svolte nelle rispettive memorie, concludendo con la richiesta, in via principale, del proscioglimento del proprio assistito e, in via subordinata, dell'applicazione del minimo della sanzione sospensiva, anche congiunta ad una sanzione pecuniaria.

Al termine del dibattimento, il calciatore Stam ha ribadito la propria estraneità al fatto contestato.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene provata la responsabilità del calciatore Jakob Stam ex art. 13, n.1, lett. b) del Regolamento dell'Attività Antidoping.

Infatti, la valenza probatoria del dato obiettivo costituito dalla accertata presenza della sostanza vietata (nandrolone) non può essere posta in discussione dalle ipotesi - attualmente prospettate nella letteratura scientifica - circa la produzione endogena di NA in quanto, in ogni caso, i valori riscontrati nel calciatore, alla luce delle conoscenze scientifiche oggi disponibili, sono del tutto incompatibili con qualsiasi produzione endogena.

Parimenti, l'esclusione di effetti anabolizzanti nel calciatore, autorevolmente sostenuta nelle consulenze scientifiche prodotte dal difensore, deve ritenersi irrilevante ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 13 n.1 della normativa antidoping, correlata esclusivamente all'assunzione, anche isolata ed episodica, della sostanza vietata e non agli effetti che tale assunzione può (non necessariamente) produrre.

Per converso, rilievo sintomatico assume il dato – evidenziato nell'atto di deferimento e non contestato dalla difesa – relativo alla accertata presenza di sostanze steroidee (Deidroepiandrosterone e Delta-4-Androstenedione) in quantità nettamente superiore alla norma (referto del 10 settembre 2001, prodotto dallo stesso Stam).

In definitiva, poiché l'esito delle analisi, non contestato né contestabile nella sua obiettività, offre la prova del superamento della soglia-limite (2ng/ml) prevista dal C.I.O., la responsabilità del calciatore - esclusa la sussistenza di circostanze ad efficacia esimente - va dichiarata.

La determinazione della sanzione

Ai fini della quantificazione della sanzione, esclusa ovviamente l'ipotesi di un'intenzionale assunzione della sostanza vietata (non contestata e non contestabile), la Commissione ritiene che tale accertata presenza rivesta il carattere dell'assoluta occasionalità, comprovato inequivocabilmente dalla circostanza che il calciatore venne sottoposto, in epoca antecedente e prossima al prelievo in questione, ad altri controlli, tutti con esito negativo.

Ai medesimi fini e conformemente agli orientamenti interpretativi precedentemente adottati in analoghe fattispecie, la Commissione ritiene di valutare altresì favorevolmente la pregressa attività agonistica del calciatore e ritiene di dover correlare gli effetti afflittivi della sanzione all'età dell'atleta, e, quindi, al presumibile residuo di attività agonistica.

In considerazione di tali specifiche circostanze, la Commissione ritiene equa l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per questi motivi, la Commissione dichiara il calciatore Jakob Stam responsabile della violazione della norma di cui all'art. 13, n. 1, lett. b), punto III, infliggendogli la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di mesi cinque, e la multa di 50.000,00 Euro; dispone altresì l'ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di cinque mesi a decorrere dal termine della squalifica.

sig. Josep GUARDIOLA – calciatore Soc. Brescia Calcio s.p.a.

Il deferimento

Con nota del 2 gennaio 2002, il Segretario Generale della F.I.G.C. trasmetteva a questa Commissione gli atti relativi al deferimento ex art. 13, n. 1, lett. b) del Regolamento dell'Attività Antidoping del calciatore Josep Guardiola, tesserato per la Soc. Brescia Calcio s.p.a., disposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. con provvedimento del 27 dicembre 2001.

Nell'atto di deferimento si precisava che il calciatore era risultato positivo per metaboliti del nandrolone (NA norandrosterone e NE noreticolanone) in esito ai controlli disposti dalla F.I.G.C. in occasione delle gare del Campionato di Serie A Tim Piacenza-Brescia disputata il giorno 21 ottobre 2001 e Lazio-Brescia del 4 novembre 2001; che le analisi di revisione avevano confermato il dato risultante dalle prime analisi, superiore alla soglia-limite prevista dal C.I.O.; che, nel corso del procedimento, era stato interrogato il calciatore, il quale aveva dichiarato che, sin dal mese di novembre 1998, aveva esclusivamente assunto dei complessi vitaminici ed integratori, che gli venivano inviati a domicilio, su prescrizione del fisiologo prof. Ramon Segura, componente lo staff medico del Barcellona Calcio; che erano state assunte le dichiarazioni del prof. Segura nonché del dott. Ernesto Alicicco e del sig. Carlo Mazzone, rispettivamente medico-sociale ed allenatore della Soc. Brescia.

L'Ufficio di Procura Antidoping richiedeva quindi che nei confronti del calciatore, già sospeso in via cautelare dal 22 novembre 2001, venisse disposta la sospensione dall'attività agonistica per mesi dodici, l'applicazione della sanzione pecuniaria di lire 200.000.000, con l'ulteriore comminatoria di sei mesi di controlli antidoping a sorpresa a decorrere dalla conclusione della squalifica.

La memoria difensiva

Nei termini di rito, i difensori del deferito, avv. Marchese ed avv. Hellingman, depositavano una memoria, corredata da una copiosa documentazione attestante l'esemplare curriculum sportivo del calciatore, ed una consulenza del prof. Costanzo Moretti, sostenendo l'assoluta estraneità del deferito ai fatti contestatigli e richiedendo in

via principale, il proscioglimento e, in subordinata, l'applicazione di una sanzione correlata al periodo di sospensione già sofferto.

Il dibattimento

Alla riunione odierna, in via istruttoria, su richiesta del deferito - nulla opponendo il Procuratore Antidoping - si è proceduto all'audizione del prof. Costanzo Moretti, consulente tecnico della difesa, il quale ha illustrato i risultati dell'elaborato peritale prodotto.

Il Procuratore Capo Antidoping del C.O.N.I. - richiamandosi a quanto esposto nel provvedimento di deferimento - ha concluso chiedendo la dichiarazione di responsabilità del Guardiola e, modificando l'originaria richiesta sanzionatoria, la condanna alla sanzione della sospensione di 9 mesi dall'attività agonistica e della ammenda di 103.000,00 Euro, con la previsione contestuale di test a sorpresa per la durata di sei mesi a decorrere dal termine della squalifica.

E' comparso altresì il calciatore Guardiola, assistito dai propri difensori avv. Marchese e Hellingman, i quali, dopo aver depositato ulteriori documenti, hanno ampiamente illustrato e confermato le eccezioni svolte nelle rispettive memorie, concludendo con la richiesta, in via principale, del proscioglimento del proprio assistito e, in via subordinata, dell'applicazione del minimo della sanzione.

Al termine del dibattimento, il calciatore Guardiola ha ribadito la propria estraneità al fatto contestato.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene provata la responsabilità del calciatore Josep Guardiola ex art. 13, n.1, lett. b) del Regolamento dell'Attività Antidoping.

Infatti, la valenza probatoria del dato obiettivo costituito dall'accertata presenza della sostanza vietata (nandrolone) non può essere posta in discussione dalle ipotesi attualmente prospettate nella letteratura scientifica circa la produzione endogena di NA in quanto, in ogni caso, i valori riscontrati nel calciatore, alla luce delle conoscenze scientifiche oggi disponibili, sono del tutto incompatibili con qualsiasi produzione endogena.

Parimenti, l'esclusione di effetti anabolizzanti nel calciatore, autorevolmente sostenuta nella consulenza scientifica prodotta dal difensore, deve ritenersi irrilevante ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 13 n.1 della normativa antidoping, correlata esclusivamente all'assunzione, anche isolata ed episodica, della sostanza vietata e non agli effetti che tale assunzione può (non necessariamente) produrre.

Più concretamente, ed in relazione alle dichiarazioni rese dal calciatore circa l'assunzione di integratori prescritti, forniti e garantiti dal prof. Ramon Segura, la Commissione ritiene di condividere il rilievo formulato nell'atto di deferimento. Poiché tali preparati, secondo le dichiarazioni rese dallo stesso prof. Segura, erano a base di materie prime acquistate da diversi fornitori secondo la disponibilità del mercato, la loro assunzione costituiva un comportamento "a rischio", in assenza di una certificazione delle ditte produttrici (peraltro non richiesta né verificata dal medico sociale della società di appartenenza del Guardiola, come emerge dalle dichiarazioni rese dallo stesso dr. Alicicco) circa l'assenza di sostanze vietate.

In definitiva, la Commissione ritiene che l'esito delle analisi, non contestato né contestabile nella sua obiettività, offra la prova del superamento della soglia-limite (2ng/ml) prevista dalla normativa vigente e che di tale superamento, esclusa la sussistenza di circostanze ad efficacia esimente, il deferito debba essere dichiarato responsabile.

La determinazione della sanzione

Ai fini della determinazione della sanzione, esclusa ovviamente l'ipotesi di un'intenzionale assunzione della sostanza vietata (non contestata e non contestabile in esito alle indagini esperite), la Commissione ritiene che l'accertata presenza della sostanza vietata presenti il carattere dell'assoluta occasionalità, comprovata inequivocabilmente dalla circostanza che il

calciatore venne sottoposto, in epoca antecedente ed anche prossima al prelievo in questione, a numerosi altri controlli, tutti con esito negativo.

La Commissione ritiene inoltre, condividendo le valutazioni della Procura Antidoping, che la duplice positività per la medesima sostanza vietata, riscontrata a distanza di pochi giorni, sia riconducibile ad un'unica assunzione e non costituisca la prova di una reiterazione di condotte censurabili.

Ai medesimi fini e conformemente agli orientamenti interpretativi precedentemente adottati in analoghe fattispecie, la Commissione ritiene di valutare favorevolmente la pregressa attività agonistica del calciatore, le cui doti umane e sportive sono illustrate nella copiosa documentazione prodotta, nonché il suo comportamento processuale, concretatosi in una "fattiva collaborazione", come riferito dallo stesso Ufficio di Procura Antidoping.

La Commissione ritiene infine di dover correlare gli effetti afflittivi della sanzione all'età del calciatore e, quindi, al presumibile residuo di attività agonistica.

In considerazione di tali specifiche circostanze, la Commissione ritiene equa l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per questi motivi, la Commissione dichiara il calciatore Josep Guardiola responsabile della violazione della norma di cui all'art. 13, n. 1, lett. b), punto III, infliggendogli la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di mesi quattro, e la multa di 50.000,00 Euro; dispone altresì l'ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di quattro mesi a decorrere dal termine della squalifica.

Il Presidente: f.to *StefanoAzzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 4 febbraio 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 24 GENNAIO 2002

IL SEGRETARIO
VICARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE
Adriano Galliani